



COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

(art. 29, L.R. n. 12/2002 “Disciplina organica dell’artigianato”)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 16 maggio 2003
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 18 maggio 2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 28 dicembre 2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 23 dicembre 2019

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - *OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI*
- art. 2 - *ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 3 - *ATTIVITÀ MISTE*
- art. 3 bis - *ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA*
- art. 3 ter - *AFFITTO DI POLTRONA E AFFITTO DI CABINA*
- art. 4 - *REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 5 - *SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI*
- art. 6 - *CONTENUTO E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE*
- art. 7 - *REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 8 - *SUPERFICI MINIME DEI LOCALI*
- art. 9 - *VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI*
- art. 10 - *ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO*
- art. 11 - *COMMISSIONE TECNICA DI CONCERTAZIONE*

CAPO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- art. 12 - *SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ*
- art. 13 - *DATI ESSENZIALI DELLA S.C.I.A.*
- art. 14 - *RILASCIO AUTORIZZAZIONE*
- art. 15 - *INIZIO ATTIVITÀ - ADEMPIMENTI*
- art. 16 - *MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE*
- art. 17 - *CESSIONE AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ*
- art. 18 - *TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITÀ*
- art. 19 - *CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ*
- art. 20 - *RICORSI*

CAPO III - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA

- art. 21 - *ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI*
- art. 22 - *REQUISITI IGIENICI*
- art. 23 - *NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO*
- art. 24 - *REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLA ATTREZZATURE*

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

- art. 25 - *ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ*
- art. 26 - *TARIFFE*

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 27 - *ATTUALI AUTORIZZAZIONI*

CAPO VI - ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

- art. 28 - *ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

- art. 29 - *CONTROLLI*
- art. 30 - *SANZIONI*
- art. 31 - *DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI INIBITORI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 32 - *ABUSIVISMO*
- art. 33 - *ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO*
- art. 34 - *NORMA DI RINVIO*

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Le attività di estetista e di acconciatore, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, siano esse artigiane o non artigiane, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e s.m.i., di seguito Legge, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.
3. Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologico.
5. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi.
6. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n.1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
7. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 6, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2015, n. 206 (Regolamento recante modifiche al Decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n.1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).
8. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
9. L'attività di acconciatore (ex parrucchiere misto) può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
10. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
11. Le attività di acconciatore ed estetista possono altresì essere esercitate mediante contratto di affitto di poltrona/cabina, nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali e del presente Regolamento.
12. Il **disegno epidermico** comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti

consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni; tale attività rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista, di cui al Capo II del Titolo III della Legge come disposto dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. 0400/Pres del 20/12/2002.

13. L'attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consistente nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali, non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attività di estetista, come disposto dall'art. 13 comma 3 del D.P.R. 0400/Pres del 20/12/2002.

Art. 2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione di apposita SCIA, a mezzo SUAP, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
3. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale. La qualifica, che consente di poter operare direttamente sul cliente, in presenza della persona in possesso della qualificazione professionale, si acquisisce alternativamente attraverso:
 - a) superamento dell'esame del corso di formazione professionale di qualifica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.REG. n. 0126/Pres. del 26 giugno 2015 per le estetiste e di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.P.REG. n. 0126/Pres. del 26 giugno 2015 per gli acconciatori;
 - b) superamento dell'esame del corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere-estetista, di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) del D.P.REG. n. 0126/Pres. del 26 giugno 2015 e di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – acconciatore di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) del D.P.REG. n. 0126/Pres. del 26 giugno 2015;
 - c) attribuzione al dipendente della qualifica professionale di lavorante estetista / acconciatore di terzo livello, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale (commi 9 degli articoli 2 e 4 del D.P.REG. n. 0126/Pres. del 26 giugno 2015).
4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso, ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo, o per particolari eventi, ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Art. 3
ATTIVITÀ MISTE

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede aventi ciascuna i requisiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio di entrambe le attività. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della Legge, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. ABROGATO
4. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente esclusivamente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 3 bis
ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA

1. Le attività di estetista e acconciatore possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee. In tal caso, le attività devono essere svolte in locali separati.
2. Per locali si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.
3. I locali possono essere collegati tra loro da vani generali comuni quali sala d'attesa e/o reception.
4. I locali relativi alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche di cui al Capo III del presente Regolamento in funzione dell'attività in essi esercitata.
5. I locali relativi alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano.

Art. 3 ter
AFFITTO DI POLTRONA E AFFITTO DI CABINA

1. L'affitto di cabina è una cessione ad un soggetto terzo, da parte dell' esercente l'attività di estetista, di propri spazi, mediante le forme contrattuali previste dalla legge, per l'esercizio di un'ulteriore attività di estetista nei medesimi locali.
2. L'affitto di poltrona è una cessione ad un soggetto terzo, da parte dell' esercente l'attività di acconciatore, di propri spazi, mediante le forme contrattuali previste dalla legge, per l'esercizio di un'ulteriore attività di acconciatore nei medesimi locali.
3. Il soggetto che ottiene gli spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista deve presentare apposita S.C.I.A. a mezzo SUAP, nel rispetto dalla normativa vigente in materia e del presente Regolamento (requisiti professionali, idoneità dei locali, adeguatezza degli spazi e conformità igienico-sanitaria).

Art. 4
REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale, ai sensi degli artt. 26 e 28 della Legge e s.m.i..
2. I soggetti che alla data del 09/07/2015 hanno acquisito la qualificazione professionale ai sensi dell'ordinamento previgente, assumono la qualificazione professionale di **acconciatore** ai sensi dell'articolo 28 della Legge, come disposto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 0126/Pres. del 26/05/2015.

Art. 5
ABROGATO

Art. 6
ABROGATO

Art. 7
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività di estetista e/o acconciatore è soggetta al rispetto:
 - a) dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati;
 - b) dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria dei locali, con osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - c) del possesso del requisito della qualificazione professionale, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della Legge e dal presente Regolamento;
 - d) della superficie minima dei locali, di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

Art. 8
SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

1. Ferme restando le indicazioni operative emanate dalla competente A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina, i locali da adibire all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, devono avere le seguenti superfici minime:
 - a) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di mq. 20 (venti), all'interno della quale potranno operare fino a due addetti; per ogni addetto in più alle prestazioni dovranno essere previsti ulteriori mq. 6 (sei) di superficie. Inoltre le postazioni di lavoro nelle quali è prevista la presenza dell'operatore devono avere una superficie minima di mq. 8 (otto), mentre le postazioni di lavoro in cui è prevista l'installazione di lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o macchinari, per l'uso dei quali non è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie minima di mq. 6 (sei);
 - b) la superficie dei locali da adibire all'attività di acconciatore, con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, dovrà essere di un minimo di mq. 20 (venti), all'interno della quale potranno operare fino a due addetti; per ogni addetto in più alle prestazioni dovranno essere previsti ulteriori mq. 6 (sei) di superficie.
2. Nel caso di attività congiunte, svolte nel medesimo locale, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio delle rispettive attività di estetista ed acconciatore deve calcolarsi separatamente per ogni tipologia.

3. Le superfici destinate ad altre attività, come ad esempio la vendita, non devono incidere sulle superfici minime per l'esercizio delle singole attività, previste dal presente Regolamento.
4. Nel caso di affitto di cabina da parte dell'**estetista**, le postazioni di lavoro devono rispettare le misure previste al comma 1 lettera a);
5. Nel caso di affitto di poltrona da parte dell'**acconciatore**, dovrà essere rispettato quanto previsto al comma 1 lettera b).

Art. 9

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. n. 29/2005.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
3. Per la vendita di prodotti, diversi da quelli indicati nei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 29/2005 e s.m.i..

Art. 10

ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

1. Le attività di estetista o di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento e purché i vani destinati all'attività siano strutturalmente separati dai vani a destinazione residenziale.

Art. 11

ABROGATO

CAPO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 12

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Sono soggette alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a mezzo SUAP, da parte del titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento:
 - l'apertura;
 - il trasferimento d'azienda;
 - il trasferimento di sede,
 - le modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature;
 - la variazione societaria;
 - la variazione del soggetto in possesso della qualificazione professionale;
 - l'affitto di cabina o l'affitto di poltrona.

2. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la SCIA al Registro delle Imprese, mediante la Comunicazione Unica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- 2 bis. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione **dell'imprenditore artigiano**, l'impresa può continuare l'esercizio dell'impresa artigiana a condizione che l'esercizio dell'attività di estetista e/o acconciatore venga assunto dai familiari e/o affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni, fino al compimento della maggiore età, avvalendosi, nel frattempo, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.
Per la continuazione dell'attività di parrucchiere e/o estetista, fino alla conclusione dell'iter procedurale ai sensi della Legge (ad esempio nel caso di morte fino alla conclusione della successione ereditaria) e nei termini di legge, è necessario presentare preventiva comunicazione al Comune di prosecuzione dell'attività e, a mezzo SUAP, la comunicazione del soggetto in possesso del requisito professionale ai sensi della Legge.
A conclusione della procedura, nei termini di legge, e quindi acquisito il titolo, dovrà essere presentata l'apposita SCIA nei termini indicati al comma 2.
3. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle SCIA presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 13
ABROGATO

Art. 14
ABROGATO

Art. 15
ABROGATO

Art. 16
ABROGATO

Art. 17
ABROGATO

Art. 18
ABROGATO

Art. 19
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento è comunicata, a mezzo SUAP, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento.

Art. 20
ABROGATO

CAPO III
ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA

Art. 21
ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'A.A.S. è competente per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è stata inoltrata la SCIA, nonché dei requisiti igienico-sanitari e dei procedimenti tecnici impiegati.

Art. 22
REQUISITI IGIENICI

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'igiene comunale e dalle indicazioni operative emanate dall'A.A.S., nonché dalle specifiche norme di legge, i locali, da adibire alle attività disciplinate dal presente Regolamento, devono rispettare le normative edilizio-urbanistiche, di sicurezza ed igienico-sanitarie, in particolare i requisiti prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2013, n. 2117, "Approvazione delle *“Linee guida in materia di requisiti igienico – sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE”*", con riferimento all'altezza, all'areazione ed all'illuminazione.
2. Devono essere previsti almeno i seguenti locali/spazi destinati allo svolgimento dell'attività:
 - a) un locale o uno spazio destinato per attesa/reception/attività amministrative, che nel caso di attività miste, promiscue, affitto di cabina e affitto di poltrona può essere unico;
 - b) locale/i di attività di dimensioni adeguate al numero di postazioni di lavoro e alle attrezzature previste; in esso/i le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività anche in relazione alle attrezzature e apparecchi presenti, nel rispetto delle dimensioni minime dei locali, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Qualora le postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, con l'eventuale suddivisione in box, va garantita la privacy dei clienti e vanno assicurate adeguate condizioni di illuminazione naturale diretta o indiretta e di ventilazione naturale. Nel rispetto dei requisiti di cui al primo capoverso, nei casi di insufficiente ventilazione naturale, è ammesso il ricorso a sistemi di ventilazione/aerazione artificiale realizzati secondo le norme di buona tecnica.
 - c) un servizio igienico, ad uso esclusivo dell'attività e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale, adeguatamente areato. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno.

In caso di struttura condivisa per affitto di cabina o di poltrona con altre attività affini, il servizio igienico può essere unico, con le limitazioni previste in caso di potenziali presenze contemporanee maggiori di dieci persone e fatto salvo quanto previsto dalla leggi di settore.

Il servizio igienico deve essere dotato di lavabo con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Per gli operatori maschi e femmine devono essere di regola realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro; qualora il numero complessivo di potenziali presenze contemporanee sia maggiore di 10, deve essere realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo degli utenti;
 - d) uno spogliatoio per gli addetti dotato di armadietti a doppio scomparto per ogni addetto e per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro degli abiti civili e da lavoro e di

un adeguato numero di sedili che garantisca per ciascun operatore una superficie di almeno mq. 1,2, al netto degli arredi; qualora il numero degli operatori sia superiore a 5, nel caso di operatori di ambo i generi, è necessario prevedere spogliatoi divisi per sesso;

- e) un locale o spazio doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti (es.: massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque almeno 1 doccia ogni 4 locali o box destinati a tali trattamenti;
 - f) un locale/spazio per il deposito dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività e della biancheria;
 - g) un locale/spazio per il deposito dello sporco e dei rifiuti;
 - h) un ripostiglio con vaschetta per i materiali ed attrezzature per la pulizia. Qualora per ragioni strutturali e in relazione alla dimensione dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio adeguato dotato di idonei contenitori per i depositi e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma adatto alla captazione dell'acqua tramite secchi o contenitori adeguati all'uso.
3. I locali devono essere forniti di acqua calda e fredda.
 4. Le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es.: massaggi, peeling, applicazione fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavamani con acqua potabile calda e fredda con comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria).
 5. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali indicati ai punti b), c), e), g), e h) il pavimento deve essere continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti devono essere verniciate e rivestite in materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 dal pavimento.
 6. Nel caso siano previste zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure, queste devono essere separate dal resto mediante divisori di materiale liscio e facilmente lavabile fino all'altezza di metri 2,00 dal pavimento e dotate di lavapiedi. È ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso.
 7. Il limite di superficie di cui all'articolo 8 del presente Regolamento non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore della Legge, nel caso di impossibilità di estensione della superficie stessa, accertata da professionista a ciò abilitato.

Art. 23

NORME GENERALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.
2. L'attività, di estetista e/o acconciatore, deve essere condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela dei clienti e degli operatori.
3. Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature devono essere mantenuti in ottimali condizioni di pulizia e quelli ove si eseguono le prestazioni devono essere periodicamente disinfettati.
4. Gli operatori devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abito da lavoro di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia.
5. Tutti i materiali devono essere correttamente conservati; i prodotti cosmetici devono essere conservati nella confezione originaria.

6. La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini, asciugamani, sopravesti ecc.) deve essere preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare va sanificata prima di ogni singolo uso.
7. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
8. Nell'esercizio delle diverse attività svolte vanno utilizzati i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) indicati dal datore di lavoro (guanti ed eventuali altri dispositivi).
9. Va assicurata la sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti; mediante l'affissione, in evidenza per i clienti, di avvisi/documenti informativi dei possibili rischi connessi all'esposizione a radiazioni UV e della precauzioni da adottare prima dell'esposizione.
10. Gli strumenti taglienti potenzialmente pericolosi per i clienti o per l'operatore (aghi, lamette, ecc.) devono essere monouso.
11. Gli strumenti che devono essere riutilizzati vanno sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione deve essere effettuata da strutture regolarmente autorizzate, ovvero dall'operatore nei locali dove vengono eseguite le prestazioni.
12. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa deve essere effettuata, di regola, con l'impiego di autoclave a vapore; qualora tale procedura non sia compatibile con la natura degli strumenti, può essere fatto ricorso ad altre procedure.
13. Eventuali rifiuti speciali taglienti (aghi, sgorbie, lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzabili) dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, e dovranno essere smaltiti a norma di legge.
14. Deve essere sempre presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Rimane inoltre applicabile quanto previsto della norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

Art. 24

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE

1. Tutti gli impianti sono realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 05.03.1990, n. 46 e s.m.i. e dal D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i..
2. Presso l'esercizio deve essere disponibile la documentazione prevista dalla norma citata.
3. Qualora presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339 e alle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi; tale condizione deve essere documentata da attestazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato.
4. Il locale/spazio destinato alla preparazione e miscelazione dei prodotti cosmetici deve essere dotato di idonei sistemi di ventilazione localizzata, ove ritenuto necessario, in base alla valutazione dei rischi.
5. I lavabi devono essere dotati di comandi della rubinetteria non manuali (esclusa la leva sanitaria), distributore di asciugamani monouso, distributore di sapone liquido e contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.
6. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono rispettare quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 206 del 15 ottobre 2015 e le norme tecniche vigenti, che individuano le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.
7. Le apparecchiature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

8. Devono essere presenti, ove richiesto dalla norma di legge in materia, le certificazioni di conformità ed i manuali d'uso della apparecchiature.

CAPO IV **ORARI E TARIFFE**

Art. 25

ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.
2. Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua, ai sensi degli art. 3 e 3 bis del presente Regolamento, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente. La prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
4. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.
5. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi consecutivi senza obbligo della preventiva segnalazione a mezzo SUAP.
6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta a preventiva segnalazione presentata a mezzo SUAP. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
7. La segnalazione di sospensione temporanea viene inoltrata dal competente ufficio alla Camera di Commercio competente per territorio.
8. È altresì soggetta a segnalazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 (dieci) giorni dalla riapertura, qualora avvenga prima del termine originariamente comunicato.

Art. 26

TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi, esposti all'interno dei locali e comunque leggibili anche dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne eventuali voci aggiunte.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27
ATTUALI AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della Legge, come disciplinata dal presente Regolamento.
2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.
3. Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli operatori stessi, i titolari degli esercizi esistenti, per i quali non sono state apportate modifiche successive a quanto già autorizzato, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti ad adeguarsi alle norme in esso contenute, almeno per quanto concerne i requisiti previsti all'art. 23 del Regolamento.
4. Per le eventuali modifiche da apportare alle strutture igienico-sanitarie o per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle prescrizioni del settore di igiene pubblica dell'A.A.S., il Comune assegnerà all'interessato un termine che non potrà superare i 12 (dodici) mesi, prorogabile, a richiesta di parte, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
5. Il mancato adeguamento dei locali entro i termini di cui al precedente comma, salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione.

CAPO VI
ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 28
ABROGATO

CAPO VII
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29
CONTROLLI

1. Gli agenti della Polizia Locale, della Forza pubblica, gli altri Enti od Organismi accertatori autorizzati ed il personale di vigilanza della competente A.A.S., incaricati della verifica delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
2. L'A.A.S. competente effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 30
SANZIONI

1. Ai trasgressori delle disposizioni inerenti l'attività di estetista e acconciatore sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
 - da euro 20 a euro 120 in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4 della Legge;
 - da euro 800 a euro 5.100 per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al Titolo III della Legge in materia di estetista e di acconciatore.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla Legge comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per ogni altra violazione del presente Regolamento e non già prevista dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono integralmente introitati dal Comune.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4 (*Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole – Sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali*):

GENERE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SANZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SANZIONE
Violazione art. 19: comunicazione al SUAP della cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 60 (sessanta) giorni dall'evento	Da € 50	A € 300
Violazione art. 22: mancato rispetto dei requisiti igienici	Da € 300	A € 900
Violazione art. 23: mancato rispetto delle norme generali di carattere igienico - sanitario	Da € 300	A € 900
Violazione art. 24: mancato rispetto dei requisiti minimi impiantistici, tecnologici e delle attrezzature	Da € 250	A € 1.500
Violazione art. 25: inosservanza orari e sospensione dell'attività	Da € 300	A € 900
Violazione art. 26: obbligo di esposizione delle tariffe	Da € 50	A € 300
Violazione art. 29: mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art. 1, comma 2, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente	Da € 300	A € 900

Art. 31
DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI INIBITORI ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla Legge e dal presente Regolamento, l'Ufficio competente:

- a) dispone la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, qualora il subentrante, nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista e/o acconciatore, non presenti la SCIA al Registro delle Imprese mediante la Comunicazione Unica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo ai sensi dell'art. 24 comma 4 della Legge;
- b) dispone il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi:
 - i. di sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi (qualificazione professionale e requisiti previsti dalla normativa antimafia) per l'accesso e l'esercizio delle attività;
 - ii. di sopravvenuta carenza dei requisiti oggettivi (requisiti edilizi- urbanistici, igienico sanitari e di sicurezza) per l'accesso e l'esercizio delle attività;
 - iii. siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, essenziali all'esercizio dell'attività;
 - iv. il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 25;
 - v. il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, comminata ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - vi. il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Si ha recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al punto "i" del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.241/90, la sospensione, per una durata non inferiore a 30 (trenta) giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti.
Decorso il termine di cui al comma precedente, salva proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza verrà disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, può essere presentato ricorso alla Commissione Regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, come previsto dall'art. 30 comma 6 della Legge.

Art. 32 ABUSIVISMO

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente Regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività.
2. Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile dell'ufficio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Art. 34
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda ad ogni altra norma legislativa e regolarmente applicabile in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente Regolamento.

S:\ARCHIVI\LIC\Regolamenti\AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ACCONCIATORI ESTETISTI 2019\PARRUCCHIERI ESTETISTI bozza 4 -28-11-2019 su una sola colonna.doc